

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 182}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZAMBERLETTI, ARNAUD, CARIGLIA, MAMMI', COSSIGA, MERLI
BASLINI, ARTALI**

Presentata il 30 maggio 1972

Norme per l'uso delle stazioni radiotrasmittenti portatili operanti sulla frequenza dei 27 megacicli

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Oggi in Italia oltre 500.000 cittadini sfidano la legge perché usano illecitamente piccole apparecchiature ricetrasmittenti in una porzione delle onde corte intorno ai 27 megacicli, denominata con termine americano *Citizen's Band* ovvero *Banda cittadina*.

La legge consente oggi la libera vendita di queste apparecchiature e perfino la detenzione, se denunciata alle autorità competenti, ma non ne consente assolutamente l'uso.

L'incoerenza legislativa da un lato, il basso costo delle apparecchiature stesse dall'altro, hanno determinato un vero e proprio fenomeno sociale che interessa ampiamente tutti gli strati della popolazione compresi i meno abbienti. Gli appassionati delle ricetrasmittenti sulla *Banda Cittadina*, al contrario dei radioamatori non usano in genere di questa frequenza per fini tecnici e di studio, ma essenzialmente per fini civici e di pubblica utilità.

Oggi si propone come impellente necessità la regolamentazione dell'uso di questa *Banda* per evitare che venga usata per fini illeciti od addirittura delinquenti. Questa proposta di legge, che già nella passata legislatura aveva ottenuto in commissione la sede deliberante, intende costituire un valido e realistico filtro in grado di discriminare e perseguire gli abusi

e dare valide garanzie circa la sicurezza e l'ordine pubblico. D'altra parte si è inteso presentare una proposta di legge veramente applicabile che tenesse conto della situazione di fatto, della rilevante ampiezza del fenomeno e cercasse quindi di capirlo e disciplinarlo, e non reprimerlo.

Le motivazioni che hanno provocato l'estendersi a macchia d'olio di questo fenomeno sono, a nostro avviso, di natura sociologica e vanno ricercate nel progressivo isolamento dell'individuo nella nostra società, nella difficoltà di comunicare proprio dove la densità della popolazione è più alta, nello *stress* della vita lavorativa che riduce ogni possibilità di vita associativa e comunitaria. Sotto questo profilo l'impiego del tempo libero con l'uso della *Banda Cittadina* riveste carattere di pubblico interesse.

Con il civico impiego questa proposta di legge intende appunto consentire l'uso della *Banda Cittadina* per l'utilizzazione del tempo libero e proibirlo invece per fini pubblicitari, propagandistici o di altra natura. Nel giustificare quanto proposto dalla legge è doveroso fare riferimento anche al fatto che per molte persone menomate (non vedenti, infermi, ecc.) il civico impiego della *Banda Cittadina* rappresenta una necessità sociale e talvolta l'unico

cordiale collegamento con il mondo che li circonda. Non ci dilungheremo ad illustrare i motivi per cui è opportuno consentire l'uso degli apparecchi radiotrasmettenti portatili per fini di pubblica utilità e di sicurezza privata e pubblica perché già in diverse occasioni questi appassionati hanno fornito, pur essendo abusivi, grossi servizi alla comunità in occasione di calamità nazionali, a Biella come a Firenze, a Genova come a Toscana, costituendo talvolta l'unico mezzo di collegamento per l'iniziativa di soccorso; e la stampa nazionale ha dato a questi episodi ampio rilievo. Vogliamo solo ricordare inoltre le raccolte urgenti di sangue, gli appelli di soccorso, la comunicazione immediata di incidenti stradali, eccetera, che insieme a molte altre uti-

lizzazioni umanitarie certamente incontrano il vostro favore.

Desideriamo inoltre sottolineare il fatto che le comunicazioni radio sulla frequenza dei 27 megacicli con gli accorgimenti tecnici previsti dalla presente proposta di legge non interferiscono in alcun modo con le comunicazioni telefoniche e radio televisive.

Per quanto riguarda poi l'eventuale obiezione relativa ad una presunta « concorrenza » che la normalizzazione della *Banda Cittadina* aprirebbe nei confronti delle comunicazioni telefoniche si deve rilevare la profonda differenza che intercorre fra la comunicazione telefonica, di natura riservata e selettiva nella ricerca dell'interlocutore, e le pubbliche conversazioni che si svolgono sulla frequenza dei 27 megacicli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'uso delle stazioni radiotrasmettenti portatili operanti sulla frequenza dei 27 megacicli può essere concesso al cittadino italiano che ne faccia richiesta nelle forme e con le limitazioni previste dai successivi articoli.

ART. 2.

L'uso delle stazioni radiotrasmettenti portatili è concesso per pubblica utilità e per civico impiego, comprendendo in questo ultimo l'impiego del tempo libero, le attività sportive praticate individualmente o collettivamente, la caccia, la pesca, l'alpinismo, la nautica da diporto, e simili.

ART. 3.

L'uso delle stazioni radiotrasmettenti portatili è ammesso qualora le comunicazioni effettuate con le medesime abbiano scarsa rilevanza e non interferiscano con il servizio pubblico di telecomunicazioni. È ammesso altresì l'uso di detti apparati in tutti i luoghi e i tempi ove non vi sia possibilità alcuna di ricorso al servizio pubblico di telecomunicazioni.

ART. 4.

La concessione non può essere assentita:

1) a chi non è in possesso della cittadinanza italiana ed ai minori degli anni 18;

2) a chi abbia riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato, per diserzione in tempo di guerra o per delitti comunque commessi in violazione delle norme di cui alla presente legge, ancorché sia intervenuta sentenza di riabilitazione;

3) a chi abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuta la riabilitazione;

4) a chi sia sottoposto all'ammonizione o al confino di polizia e a misure di sicurezza personali o sia stato dichiarato delinquente abituale professionale o per tendenza.

Negli altri casi il rifiuto della concessione dovrà essere motivato per ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato, all'ordine pubblico, al buon costume.

ART. 5.

La concessione per l'impianto e uso degli apparati è subordinata al versamento del canone annuo di esercizio di lire 5.000.

ART. 6.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo della denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza previsto dall'articolo 3 della legge 14 marzo 1952, n. 196.

Chiunque viola il disposto di tale norma è punito con l'arresto da 3 a 6 mesi e con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

ART. 7.

Gli apparati in uso dovranno essere rispondenti alle apposite norme di seguito specificate:

a) la potenza non dovrà comunque essere superiore a quella di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore fissato in 5 watt;

b) il radiotrasmettitore dovrà essere munito di oscillatore controllato a quarzo. La tolleranza di frequenza ammissibile non deve essere in nessun caso superiore a 0,005 per cento;

c) le emissioni debbono essere esenti da armoniche e da emissioni parassite per quanto il progresso della tecnica lo consenta;

d) non è consentita la alimentazione del trasmettitore con corrente alternata non raddrizzata ed il raddrizzatore deve essere munito

di filtro adatto a ridurre la modulazione dovuta alla fluttuazione della corrente raddrizzata (ronzio di alternata) in misura non superiore al 5 per cento.

ART. 8.

Spetta al Ministero delle poste e telecomunicazioni al momento della concessione della licenza per l'impianto ed uso della stazione radiotrasmittente portatile di convalidare o motivatamente di sostituire il nominativo di identificazione espresso da ciascun richiedente.

ART. 9.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per ragioni attinenti alla sicurezza del paese, alla difesa militare o per altre necessità determinate da casi di emergenza, potrà in qualsiasi momento e senza indennizzo sospendere l'uso delle stazioni radiotrasmittenti portatili o revocare le concessioni.

Potrà oltre i detti provvedimenti procedere al sigillo della intera stazione o di parte di essa nei casi di inadempienza agli obblighi derivati dalla presente legge.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari o di interesse pubblico chiedere la collaborazione delle stazioni radiotrasmittenti portatili per motivi e tempi determinati a disimpegnare speciali servizi.

ART. 10.

La concessione ha la durata di un anno e può essere rinnovata. Si decade dalla concessione quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Il concessionario che entro 30 giorni dalla sopravvenuta causa di decadenza non restituisce i documenti relativi alla concessione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è punito con le sanzioni previste dall'articolo 6 della presente legge.

ART. 11.

L'utente deve esibire a richiesta dei funzionari autorizzati i documenti comprovanti l'autorizzazione.

ART. 12.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvederà a rilasciare le concessioni ai termini della presente legge ed a emanare le disposizioni necessarie per l'esecuzione della legge stessa.